



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

ORIGINALE
Deliberazione n. 07
del 17.01.2013 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEL COMUNE IN FORMA ASSOCIATA AI SENSI DELL'ART. 14 D.L. 78/2010 E DELLA L.R. 11/2012. ATTO RICOGNITORIO DELLE FUNZIONI GIÀ GESTITE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DELLE FUNZIONI DA GESTIRE IN FUTURO.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	A
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	P
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	A
10	REPETTO Gio Batta Luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	A
13	MOSSETTI Gianfranco	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;
- l'articolo 32 D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 19 comma 3 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che definisce l'unione di comuni quale ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi, e, per quanto nella presente sede afferisce, che definisce l'unione, ove costituita in prevalenza da comuni montani, quale unione di comuni montani e che può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44 comma 2 Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani;

VISTA la L.R. 11/2012, afferente disposizioni organiche in materia di enti locali, per mezzo della quale la Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione, ai fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica persegue l'obiettivo di procedere al riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte;

DATO ATTO CHE, ai sensi di quanto espresso all'articolo 1 L.R. 11/2012, la Regione:

- individua negli enti territoriali costituzionali i destinatari delle funzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale,
- nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizza il ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini;
- dispone il riassetto dell'associazionismo intercomunale tenendo conto delle specificità dei territori montani e collinari, e, nell'ottica di tale valorizzazione, utilizza la regolamentazione della gestione associata e del superamento delle attuali comunità montane quale fase di avvio del procedimento di riassetto dei livelli di governo, a tale scopo sottoponendo a rivisitazione

critica le esperienze associative esistenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema delle autonomie locali del Piemonte;

VISTI:

- l'articolo 2, che, in coerenza con il citato comma 30 dell'articolo 14 D.L. 78/2010, finalizza la disciplina della riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale all'ottemperanza delle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari, e che definisce, nel novero degli ambiti di intervento della L.R. 11/2012, fra l'altro, l'individuazione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi terzo e quarto della Costituzione, della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e del limite demografico minimo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, nonché, per quanto nella presente sede interessa, la trasformazione delle comunità montane in unioni montane di comuni, e il procedimento di estinzione delle comunità montane;
- l'articolo 3, che individua, in coerenza con il citato comma 28 dell'articolo 14 D.L. 78/2010, quali modalità dell'esercizio associato di funzioni e di servizi obbligatorie in base alla normativa statale vigente il modello dell'unione di comuni o, in alternativa, della convenzione, nonché, in relazione unicamente alle funzioni ed ai servizi in materia socio assistenziale, la gestione, altresì, mediante consorzi tra comuni, nonché, altresì, la facoltà, in capo ai Comuni, di esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, salvo obbligo di gestione associata delle funzioni come disposto dalle leggi regionali di conferimento delle funzioni stesse ai comuni;
- l'articolo 7, che prevede che la proposta di aggregazione sia formulata, da parte dei Comuni, nel rispetto di criteri, in particolare appartenenza alla medesima area territoriale omogenea e numero di abitanti;
- ancora l'articolo 7, che prevede che la Regione conceda deroghe ai detti criteri su richiesta motivata dei comuni proponenti;
- ancora l'articolo 7, che prevede che la proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti;

DATO ATTO CHE il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali è normato dall'articolo 8 L.R. 11/2012, che prevede, fra l'altro, la presentazione alla Regione delle proposte di aggregazione da parte dei interessati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 11/2012 (quindi il 26.12.2012), Comuni recanti l'indicazione delle forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e che prevede altresì che le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti siano considerate ambiti territoriali ottimali;

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa citata:

- le disposizioni statali sono qualificate dal Legislatore come finalizzate ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni;
- le funzioni fondamentali sono individuate, in via definitiva, in quelle contenute dal comma 27 del citato articolo 14 D.L. 78/2010, e con esclusione di quella afferente la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici;
- l'esercizio di tali funzioni fondamentali è qualificato come obbligatorio per l'ente titolare, fermo restando che alcune delle funzioni, non obbligatorie ex lege, possono non essere attivate, ma è vincolante l'obbligo, che, ove vengano esercitate, lo siano in forma associata;
- le funzioni fondamentali svolte in forma associata non possono essere svolte singolarmente;
- la medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa;

- nel novero delle forme associative è contenuta, per espresso dato testuale delle norme citate, confermato dalla denominazione del Capo V del Titolo II della Parte I del D. Lgs. 267/2000, sia la convenzione, di cui all'articolo 30, per l'esercizio, in modo coordinato, di funzioni e di servizi determinati, sia l'unione di comuni, di cui all'articolo 32, qualificato ente locale, costituito da due o più comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;
- ai sensi della L.R. 11/2012 è in capo alla Regione, nelle materie rientranti nella legislazione concorrente ed esclusiva, la competenza di individuazione della dimensione territoriale, ottimale e omogenea per area geografica, ai fini dello svolgimento delle dette funzioni fondamentali, da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale;
- la legge regionale esprime l'opzione per gli enti territoriali costituzionali come non necessitanti di esercizio unitario da parte della Regione, e, nel novero di essi, del Comune quale primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini,
- è ribadito dalla legge regionale che l'esercizio delle funzioni fondamentali per i Comuni compresi nei limiti dimensionali indicati dalla normativa statale deve avvenire in forma obbligatoriamente associata;
- l'ambito territoriale ottimale è determinato, fra l'altro, per le aree di collina, in tremila abitanti, fermo restando che è ammessa deroga finalizzata a conformare lo stato di diritto alla reale situazione di fatto;
- anche in forza dell'articolo 9 comma 1-bis D.L. 95/2012, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 L.R. 11/2012, le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni, l'ambito ottimale per tale tipologia di servizi rimanendo determinato, anche in coerenza con le dimensioni prefigurate dalla L.R. 18/2007, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 L.R. 11/2007, in quarantamila abitanti;
- sono espressamente differenziate le materie oggetto di gestione associata obbligatoria, le funzioni fondamentali, e le materie conferite dalla Regione di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, il cui esercizio è facoltativo, fermo restando il divieto di gestione di una funzione unica in diverse forme associate, salvo obbligo previsto dalle leggi regionali;
- i comuni interessati dispongono di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale per presentare alla Regione le proposte di aggregazione;
- i comuni, nelle proposte di aggregazione, indicano le forme prescelte per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, che, evidentemente, dovranno conformarsi alle peculiarità delle singole funzioni e, pertanto, non necessariamente essere uniformi per l'integralità delle funzioni medesime;
- le funzioni ed i servizi esercitati in forma associata ed i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità configurano standard inderogabile per le scelte;
- la Regione valida le proposte di aggregazione rispondenti ai requisiti richiesti considerandole ambiti territoriali ottimali;

DATO ATTO CHE i comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure, Voltaggio, appartengono, allo stato, alla Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, in corso di scioglimento ai sensi della citata L.R. 11/2012, con particolare riferimento al Capo VII;

RITENUTO CHE tale circostanza costituisca occasione per la razionalizzazione delle formule associative in corso e per la sperimentazione di ulteriori processi ai fini di conseguire, con l'occasione di ottemperare alla normativa descritta, altresì, migliorie dell'efficacia, economicità ed efficienza nei servizi;

RITENUTO, per quanto precede, che

per l'esercizio associato di funzioni e di servizi previsto dall'articolo 3 L.R. 11/2012 e dall'articolo 19 D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012, la scelta più confacente all'attuale situazione dei Comuni rappresentati sia quella di optare, allo stato, per lo strumento della convenzione, di cui all'articolo 5 L.R. 11/2012, tale scelta giustificandosi in quanto comportante una maggiore

gradualità nel processo di aggregazione e quindi una migliore e più efficace gestione del processo stesso;

la storia comune e le caratteristiche omogenee dei Comuni citati costituisce un collante culturale e socioeconomico di grande importanza ai fini del processo individuato dalla normativa citata a cui si aggiunge la consolidata tradizione di rapporto, collaborazione e condivisione di servizi tra tali Comuni derivante dalla loro storia, nonché dalle relazioni comuni e dall'appartenenza al bacino territoriale del Novese, che già costituisce un ambito organizzato per la gestione in forma associata di alcune delle funzioni dei Comuni;

RITENUTO identificare l'ambito costituito da tali Comuni quale area territoriale omogenea idonea ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2012, dando atto che l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in tale ambito territoriale ottimale possa concretamente raggiungere i risultati previsti dalla legge in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

• **RITENUTO** procedere, allo stato degli atti, in ogni caso, ad atto di natura ricognitoria in merito alla attuale gestione associata delle funzioni fondamentali, tenuto conto:

che la funzione socio assistenziale è esercitata in forma consortile, mediante il CSP Consorzio Servizi alla persona di Novi Ligure, soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 9 comma 1 L.R. 1/2004, ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 comma 2 L.R. 11/2012;

che, relativamente alla protezione civile, la gestione è attualmente assicurata attraverso il C.O.M. numero 15, con esercizio mediante delega alla Comunità Montana Appennino Aleramico, Obertengo, che resta confermato, ma, con separato provvedimento assunto nella presente seduta, si provvede all'approvazione di apposita convenzione per la gestione associata della funzione fra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio;

che, relativamente al servizio rifiuti, la gestione è demandata, in relazione alle relative competenze istituzionali, al Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR con sede in Novi Ligure, consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 L.R. 24/2002, alla società SRT per lo smaltimento, ma con l'eccezione della riscossione del relativo tributo, in capo al Comune;

che, relativamente alla polizia municipale, con separato provvedimento assunto nella presente seduta, si provvede all'attivazione della funzione in forma associata ed all'approvazione di apposita convenzione per la gestione associata della funzione fra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione vengono apposti:

il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- a) **presenti: 10;**
- b) **astenuti: 0;**
- c) **votanti: 10;**
- d) **favorevoli: 10;**
- e) **contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di attivare, ai sensi di quanto in narrativa, il processo di aggregazione previsto dalla normativa in narrativa indicata (in particolare articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., 16 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, e s.m.i., L.R. 11/2012) in relazione ai Comuni di Fraconalto, Voltaggio, Carrosio, Parodi Ligure, procedendo all'identificazione, altresì, del relativo nucleo territoriale quale ambito territoriale ottimale;
2. Di dare atto che, in forza della vigente normativa (in particolare articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, e s.m.i., 16 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, e s.m.i., L.R. 11/2012), in materia di

associazionismo obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Comune di Voltaggio, in riferimento all'esercizio associato, presenta, ad oggi, la seguente situazione:

- 1) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo: non attivata;
- 2) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale: attivata parzialmente (il Comune costituisce, unitamente ad altri Comuni la società CIT S.p.A., che ha come oggetto sociale, tra l'altro, l'esercizio di autoservizi pubblici);
- 3) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente: non attivata;
- 4) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale: attivata parzialmente (P.R.G.C. intercomunale della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese);
- 5) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi: attivata con i Comuni del C.O.M. numero 15, con esercizio mediante delega alla Comunità Montana Appennino Aleramico, Obertengo, che resta confermato, ma, con separato provvedimento assunto nella presente seduta, si provvede all'approvazione di apposita convenzione per la gestione associata della funzione fra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio;
- 6) organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi: attivata parzialmente (il Comune aderisce al Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR con sede in Novi Ligure, consorzio obbligatorio che svolge le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalla normativa nazionale e regionale, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, ma con l'eccezione della riscossione del relativo tributo, in capo al Comune);
- 7) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118 comma 4 Costituzione: attivata in forma consortile CSP Consorzio Servizi alla persona di Novi Ligure;
- 8) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici: non attivata;
- 9) polizia municipale e polizia amministrativa locale: attivata mediante convenzione fra i Comuni di Carrosio, Fraconalto, Parodi Ligure e Voltaggio.

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)

D. LGS. 267/2000 ARTICOLO 49: PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN ORDINE ALLA **REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE**

Il presente atto costituisce proposta di ricognizione e atto deliberativo di indirizzo finalizzato ad ottemperare i disposti dell'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni nella L 122/2010 e s.m.i., che prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane) siano obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, mediante due forme alternative, l'Unione di comuni o la convenzione;

in particolare il detto articolo 14 D.L. 78/2010, con particolare riferimento ai commi da 26 a 31, contiene norme qualificate come dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, pertanto è coperto da riserva costituzionale (la prima, ora, concorrente, la seconda esclusiva);

superando la provvisoria determinazione delle funzioni di cui all'articolo 21 L. 42/2009, ai sensi del comma 27 [comma 27, come sostituito da articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012] le

funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione sono individuate, in via definitiva, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione (in materia di legislazione concorrente ed esclusiva delle regioni), e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

le funzioni sono enucleate, a seguito della intervenuta individuazione definitiva, negli aggregati costituiti, da: organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo (e, pertanto, il nucleo dell'amministrazione generale), organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale (e, pertanto, la governance e la gestione, anche esternalizzata, dei servizi offerti indistintamente alla collettività, ma, si ritiene, dietro remunerazione, ad opera dei Comuni, quali, esemplificativamente, l'acquedotto, i servizi di illuminazione pubblica e distribuzione del gas, ma anche l'illuminazione votiva); catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; polizia municipale e polizia amministrativa locale; rimane esclusa dall'aggregazione, la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, in quanto competenze esercitate di Comuni singolarmente per delega statale;

ai sensi del comma 26 l'esercizio di dette funzioni è qualificato come obbligatorio per l'ente titolare,

ai sensi del comma 28 [come modificato dall'articolo 16 comma 22 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011 successivamente, così sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012] dette funzioni fondamentali (ad esclusione della lettera l), che inerisce funzioni esercitate per conto dello stato) sono, da parte dei comuni con popolazione superiore a mille e fino a cinquemila abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) obbligatoriamente esercitate in forma associata, mediante il modello alternativo della convenzione o dell'unione;

dettando un opportuno chiarimento finalizzato all'economicità gestionale il comma 28 citato prevede, altresì, che ove l'esercizio di tali funzioni sia legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitino obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo, ma fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica (ibidem);

in virtù dell'articolo 19 comma 1-bis D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella L. 135/2012, relativamente alla sola funzione socio assistenziale, è nuovamente ammessa, secondo un'interpretazione parlamentare, la formula consortile;

le formule dell'unione di comuni o della convenzione (e il consorzio in relazione solo ai servizi sociali) sono fra loro alternative nel senso che ciascuna funzione deve essere gestita, peraltro unitariamente (non può essere frammentata) o con l'una o con l'altra formula, ma il comune è libero di gestire alcune funzioni tramite convenzione e altre tramite unione (ma rimane fermo il limite di costituire una sola unione)

in relazione alla disciplina delle unioni di cui al comma 28 si opera espresso rimando all'articolo 32 D. Lgs. 267/2000, fermo restando che, relativamente ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti gli organi elettivi subiscono, a fare data dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge 148/2011, il regime di cui all'articolo 16 comma 17 lettera a) D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011 (comma 28-bis, inserito dall'articolo 19 comma 1 lettera c) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012);

peraltro, l'articolo 33 D. Lgs. 267/2000, in merito all'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, prevede, a propria volta:

che è compito della Regione, nell'emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai Comuni, l'attuazione del trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni (comma 1);

che al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, è compito della Regione individuare i livelli ottimali di esercizio delle stesse, previa concertazione con gli enti locali, restando in capo all'autonomia dei Comuni l'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie, fermo restando il termine temporale indicato dalla legislazione regionale, decorso inutilmente il quale la Regione esercita il potere sostitutivo (comma 2);

che è compito della Regione predisporre, previa concertazione con i Comuni, un programma, di valenza triennale, di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere, fra l'altro, la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione (comma 3);

che nella disciplina delle incentivazioni il massimo grado di integrazione tra i comuni è conseguito attraverso la graduazione dei benefici in relazione al livello di unificazione (rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti) in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione, la previsione di maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovra comunale, la promozione delle unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo benefici ulteriori in capo alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione (comma 4);

per quanto riguarda precipuamente i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, anch'essi obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, essi possono, in alternativa alla convenzione, costituire l'Unione di Comuni, da definirsi speciale e in deroga rispetto all'articolo 32 D. Lgs. 267/2000, di cui all'articolo 16 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, per l'esercizio di tutte le funzioni e dei servizi pubblici di propria competenza, ma in tale caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 commi da 1 a 16 D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, e come riscritto dall'articolo 19 comma 2 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, la cui caratteristica precipua è quella di configurare il trasferimento dell'autonomia contabile e finanziaria, nonché tributaria e patrimoniale all'Unione, e conseguente relativa perdita da parte dei Comuni;

è previsto che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata (comma 29) e che la medesima funzione non possa essere svolta da più di una forma associativa (ibidem);

è competenza della Regione, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva, di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, l'individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma

obbligatoriamente associata, da parte dei comuni, delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28 (comma 30 così sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012); tale competenza la Regione Piemonte ha provveduto ad esercitare con L.R. 11/2012, di cui infra;

i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata nell'ambito ed entro il termine indicato dalla normativa regionale (ibidem);

il limite demografico minimo delle unioni di cui al citato articolo 14 è fissato in 10.000 abitanti, fatto salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter [comma 31, come, da ultimo, sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012];

in forza del regime delle proroghe da ultimo modificato [comma 31-ter, inserito dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012] i comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 16 entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28 ed entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali; pertanto, i comuni sono tenuti ad assicurare l'attuazione dell'associazionismo, in relazione a tre delle funzioni, entro il primo gennaio 2013, e, in relazione alle restanti, entro il primo gennaio 2014;

in merito alle convenzioni di cui al comma 28 è prevista la durata almeno triennale e l'applicabilità, per quanto compatibile, dell'articolo 30 D. Lgs. 267/2000 [comma 31-bis, come, da ultimo, sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012];

ove, alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni (ibidem);

nel caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, è previsto intervento sostitutivo del prefetto, che assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso inutilmente il quale termine, trova applicazione l'esecuzione sostitutiva di cui all'articolo 8 L. 131/2003 [comma 31-bis, come, da ultimo, sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012];

a propria volta, la L.R. 11/2012, intitolata disposizioni organiche in materia di enti locali, da un lato, ha provveduto ad esercitare le proprie competenze di pianificazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni nelle materie demandate alla competenza concorrente o esclusiva della Regione (commi 3 e 4 della costituzione), dall'altro cura l'attuazione delle disposizioni statali, ma, anche in tale caso, nell'esercizio di competenza attribuita dallo Stato da detto articolo 14 D.L. 78/2010;

tale legge prevede che la Regione, ente di legislazione, pianificazione e programmazione:

individuï negli enti territoriali costituzionali i destinatari delle funzioni che non necessitano di unitario esercizio a livello regionale;

nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzi il ruolo del comune come primo destinatario delle funzioni e primo referente nell'erogazione dei servizi amministrativi ai cittadini, e della provincia come ente di gestione delle funzioni di area vasta;

nell'ottica di tale valorizzazione la Regione utilizzi la regolamentazione della gestione associata e del superamento delle attuali comunità montane quale fase di avvio del procedimento di riassetto dei livelli di governo, a tale scopo "sottoponendo a rivisitazione critica le esperienze associative esistenti, al fine di rendere più efficiente ed efficace il sistema delle autonomie locali del Piemonte";

l'articolo 2 della detta L.R. 11/2012, in coerenza con il citato comma 30 dell'articolo 14 D.L. 78/2010, finalizza la disciplina della riorganizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi di competenza comunale all'ottemperanza delle previsioni stabilite dalle normative statali vigenti in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo dichiarato di "incrementare la qualità delle prestazioni riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari";

il detto articolo 2 definisce, nel novero degli ambiti di intervento della L.R. 11/2012, fra l'altro, l'individuazione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi terzo e quarto della Costituzione, della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali e del limite demografico minimo per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, nonché, per quanto nella presente sede interessa, la trasformazione delle comunità montane in unioni montane di comuni e il procedimento di estinzione delle comunità montane;

l'articolo 3 della detta L.R. 11/2012 ribadisce che i comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente svolgano le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni, fatta salva l'ipotesi delle funzioni e dei servizi in materia socio assistenziale, che possono essere gestite mediante consorzi tra comuni;

il medesimo articolo 3 prevede la facoltà, in capo ai Comuni, e ferma la gestione associata obbligatoria, di esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, tenuto conto che le leggi regionali di conferimento di funzioni ai comuni possono, a loro volta, disporre i casi di obbligo di gestione associata delle stesse;

di interesse è l'articolo 7 della citata legge regionale, che prevede :

che la proposta di aggregazione (unione o convenzione) sia formulata da parte dei comuni, nel rispetto di precipi criteri: appartenenza alla medesima area territoriale omogenea; rispetto dei limiti demografici minimi (per l'area di pianura: cinquemila abitanti,) (comma 1);

è fatta salva la funzione sociale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del Piano socio-sanitario, che prevede il livello demografico minimo pari a quarantamila abitanti, che può essere conseguito anche attraverso la stipula di apposita convenzione di forme associative di minori dimensioni (commi 2 e 3);

che la Regione conceda deroghe ai detti criteri su richiesta motivata dei comuni proponenti (comma 4);

che la proposta di aggregazione costituita da comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee è considerata rispettivamente di montagna, di collina o di pianura in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei comuni proponenti (comma 5);

in merito alla formula associativa prescelta sia la normativa statale che quella regionale (art. 4 L.R. 11/2012) si limitano a disporre che il Comune possa far parte di una sola Unione, pertanto, fermo restando questo vincolo, nulla vieta che il Comune gestisca alcuna delle funzioni fondamentali attraverso l'Unione ed alcuna attraverso forme di convenzionamento oppure, per la funzione socio-assistenziale, attraverso l'adesione ad un consorzio tra Comuni;

è pacifico che l'esercizio in forma associata deve riguardare la funzione nel suo complesso e non singole parti, ma, con riferimento alla segreteria, trattandosi, tecnicamente, di ufficio, e la cui disciplina è ancora riservata allo Stato, non è improbabile che viga la stessa caratteristica della funzione 10 (delegata dallo stato, e, pertanto, con apposita disciplina), comunque l'individuazione delle funzioni fondamentali è rimessa alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117 comma 1 lettera p) della Costituzione e spetta allo stato stabilire l'eventuale scorporo dei singoli servizi; secondo la Regione, in effetti, l'articolo 14 comma 29 D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 stabilendo che la funzione non può essere svolta da più di una forma associativa implicitamente stabilisce il divieto di gestione scorporata della stessa funzione in più servizi.

Gian Carlo RAPETTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **19/02/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **06/03/2013**
Dalla Residenza Comunale, li **19/02/2013**.

IL MESSO COMUNALE

(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Gian Carlo Rapetti)